

Provincia di Biella

Statuto della Provincia di Biella - adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del 11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL 06/07/2026 – ADOTTATO dall'assemblea dei sindaci con DAS n. 7 del 06/07/2026

Documento allegato

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

SOMMARIO

Allegato alla DAS
n. 7 del 06/07/2026

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 – Territorio e sede
- Art. 3 - Stemma e gonfalone
- Art. 4 – Sussidiarietà
- Art. 5 – Pari opportunità
- Art. 6 - Pianificazione strategica
- Art. 7 – Funzioni della Provincia

TITOLO II - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA

- Art. 8 - Organi della Provincia
- Art. 9 – Le attribuzioni del presidente della Provincia
- Art. 10 – Le attribuzioni del consiglio provinciale
- Art. 11 – I consiglieri provinciali
- Art. 12 – I gruppi consiliari
- Art. 13 – Le adunanze del consiglio provinciale
- Art. 14 - Iniziativa delle deliberazioni
- Art. 15 - Nomine e designazioni
- Art. 16 – Le attribuzioni dell’assemblea dei sindaci

TITOLO III - RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E I COMUNI

- Art. 17 - Forme di collaborazione tra Provincia e Comuni
- Art. 18 - Revoca di accordi, intese e altre forme di collaborazione
- Art. 19 - Cooperazione in materia di gestione e valorizzazione delle risorse umane
- Art. 20 - Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
- Art. 21 - Cooperazione in materia appalti pubblici e di gestione di reti e servizi informatici
- Art. 22 - Conferimento di funzioni della Provincia ai Comuni
- Art. 23 – Utilizzazione del personale e degli uffici dei Comuni e della Provincia mediante convenzione per finalità di interesse pubblico
- Art. 24 - Accordi tra Provincia e Comuni esterni al territorio provinciale
- Art. 25 - Formazione e revoca degli accordi
- Art. 26 - Vigilanza e controllo sull’attuazione degli accordi

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA

- Art. 27 - Trasparenza e accesso agli atti

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

- Art. 28 - Attività di comunicazione
- Art. 29 - Obblighi di trasparenza degli organi della Provincia
- Art. 30 - Partecipazione e democrazia in rete
- Art. 30-bis – Consiglio Provinciale delle Ragazze e dei Ragazzi del Biellese
- Art. 31 - L’ accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dalla Provincia
- Art. 32 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

- Art. 33 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici
- Art. 34 – Organi di direzione amministrativa della Provincia
- Art. 35 - Dirigenza di vertice della Provincia
- Art. 36 – Dirigenti provinciali
- Art. 37- Incarichi a contratto
- Art. 38 - Atti degli organi di direzione amministrativa
- Art. 39 - Funzione e responsabilità dirigenziali
- Art. 40 - Giusto procedimento
- Art. 41 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi
- Art. 42 - Processi di riorganizzazione

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 – Modalità di approvazione delle modifiche allo statuto
- Art. 44 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. La Provincia di Biella, di seguito denominata semplicemente "Provincia", è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa e finanziaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente statuto.

2. La Provincia è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo.

3. La Provincia coordina la propria attività con quella della Regione e dei comuni singoli o associati del suo territorio, in conformità ai principi di sussidiarietà e differenziazione.

4. La Provincia assicura piena e leale collaborazione con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato e, al fine di promuovere la massima collaborazione con gli stessi, attiva forme idonee di confronto e consultazione.

5. La Provincia valorizza il principio di partecipazione dei cittadini e dei residenti, sia come singoli, sia in forma associata, e assicura la massima trasparenza della sua attività amministrativa. Informa la propria azione ai principi di imparzialità, equità, efficienza ed efficacia.

6. La Provincia assicura il pieno rispetto, formale e sostanziale, dei diritti e dei doveri dei cittadini e di chi vive e lavora nel suo territorio, senza distinzione di genere, credenza religiosa, razza o etnia, opinioni politiche, condizioni economiche e sociali.

Art. 2 – Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide col territorio dei comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.

2. Le variazioni del suo territorio avvengono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione.

3. La Provincia ha sede in Biella, in Via Quintino Sella 12.

4. Il consiglio provinciale può stabilire l'apertura di ulteriori sedi decentrate.

Art. 3 - Stemma e gonfalone

1. La Provincia ha un proprio stemma e un gonfalone, stabiliti dal Consiglio provinciale, così descritti: "D'azzurro, all'orso camminante, con le quattro

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

zampe posate, al naturale, sormontato dalla fascia diminuita d'argento, questa sormontata dalla stella di cinque raggi d'oro, il tutto incappato dal fasciato di quattordici pezzi, a destra d'azzurro e d'oro, a sinistra d'oro e d'azzurro; la fascia diminuita d'argento posta in corrispondenza dell'ottavo pezzo del fasciato”.

2. Il gonfalone della Provincia viene esibito nelle cerimonie e in ogni altra pubblica ricorrenza, accompagnato da un rappresentante dell'amministrazione, in conformità alle direttive emanate in proposito dal presidente.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali e dei casi di rappresentanza, sono vietati, fatta salva la possibilità di specifiche concessioni da parte del presidente provinciale.

Art. 4 – Sussidiarietà

1. La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche del territorio provinciale.

2. In particolare, la Provincia promuove un confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali e con le aziende pubbliche presenti sul territorio provinciale.

3. La Provincia, prima di assumere la titolarità di un servizio, accerta che nel territorio provinciale non vi siano forze sociali o economiche in grado di svolgere adeguatamente le medesime attività.

Art. 5 – Pari opportunità

1. La Provincia persegue la realizzazione della parità di genere, e a tal fine adotta anche azioni positive idonee a assicurare pari opportunità a tutti, indipendentemente dalla distinzione di genere.

Art. 6 - Pianificazione strategica

1. Il consiglio provinciale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, approva e aggiorna annualmente, le linee programmatiche provinciali che costituiscono l'atto di indirizzo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, proprie o attribuite dallo Stato e dalla Regione.

2. Le linee programmatiche definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine della Provincia, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

3. L'attività della Provincia è oggetto di monitoraggio e valutazione annuale in relazione agli obiettivi determinati nelle linee programmatiche.

4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il presidente sottopone al consiglio provinciale le proposte di revisione e adeguamento delle linee programmatiche.

5. I procedimenti di adozione e revisione delle linee programmatiche si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Art. 7 – Funzioni della Provincia

1. La Provincia, quale ente con competenze di area vasta, esercita le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
- b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
- d) costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- e) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- f) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- g) gestione dell'edilizia scolastica;
- h) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Esercita, altresì, le funzioni affidate da leggi statali o regionali.

2. Le funzioni fondamentali sopra elencate sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni e con le loro unioni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e di supporto amministrativo e quanto altro previsto nel presente statuto.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

TITOLO II - ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 8 - Organi della Provincia

1. Sono organi della Provincia:

- a) il presidente della provincia;
- b) il consiglio provinciale;
- c) l’assemblea dei sindaci.

2. Nell'ambito delle previsioni di legge in materia di elezione, composizione e durata in carica degli organi provinciali, il presidente e il consiglio provinciale sono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. La decadenza, lo scioglimento anticipato del consiglio, nonché la convalida, le dimissioni, la rimozione, la sospensione e la decadenza del presidente e dei consiglieri, sono disciplinati dalla legge.

Art. 9 – Le attribuzioni del presidente della Provincia

1. Il presidente è l’organo responsabile dell’amministrazione della Provincia ed ha la rappresentanza legale dell’ente.

2. In particolare, il presidente:

- a) convoca e presiede il consiglio provinciale e l’assemblea dei sindaci;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
- c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
- d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati;
- f) propone al consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- g) approva, le variazioni al bilancio di previsione che a norma dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, sono attribuite all’organo esecutivo. Ai fini della ratifica, da effettuarsi entro sessanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso, le sottopone alla approvazione da parte del consiglio provinciale dandone comunicazione nella prima seduta utile dell’Assemblea dei Sindaci;
- h) approva le variazioni al bilancio provvisorio per l’utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione determinato sulla base dei dati di pre-consuntivo, di cui al punto 9.2 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.
- i) sulla base delle risultanze della relazione di inizio mandato, predisposta ai sensi dell’art. 4 bis del d.lgs.149/2011, ove ne sussistano i presupposti, può ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario vigenti;

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

l) attribuisce gli obiettivi gestionali ai dirigenti, secondo le linee programmatiche del suo mandato e approva il piano esecutivo di gestione;
m) approva e stipula con gli enti locali territoriali, la Regione e lo Stato, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi;
n) promuove e resiste alle liti e può attribuire a ciascun dirigente l’esercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un consigliere;
o) esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l’amministrazione provinciale, mediante atti di indirizzo e direttive;
p) promuove, tramite il segretario generale o il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;
q) approva le modifiche allo statuto delle persone giuridiche partecipate dalla Provincia;
r) approva la disciplina generale delle tariffe relative all’utilizzazione di beni e servizi;
s) delibera sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
t) compie tutti gli atti che non rientrano nelle funzioni di gestione proprie dei dirigenti e che non sono riservati alla competenza del consiglio provinciale e dell’assemblea dei sindaci;
u) esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

3. Il presidente può in ogni caso sottoporre all’approvazione del consiglio provinciale atti che rientrano nella propria competenza.

4. Il presidente può nominare e revocare un vicepresidente stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso di assenza o impedimento dello stesso e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal presidente o contestualmente all’elezione del nuovo presidente.

5. Il presidente può assegnare e revocare deleghe ai consiglieri provinciali, definendone la natura e l’ambito di operatività. I consiglieri esercitano le deleghe ricevute collaborando con il presidente nelle materie che non siano riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio provinciale, e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del segretario generale, del direttore generale se nominato, o dei dirigenti. I consiglieri delegati altresì sovrintendono, per le materie di rispettiva delega, alla formazione e all’esecuzione degli atti che il presidente può proporre al consiglio provinciale per l’adozione o per l’approvazione, e possono relazionare al consiglio medesimo nell’ambito della delega ricevuta.

Il presidente può riunire il vicepresidente e i consiglieri delegati per concorrere alla elaborazione di politiche, atti e proposte da presentare al

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

consiglio, ovvero assumere atti di indirizzo in merito alle priorità da perseguire, nel quadro di un lavoro coordinato. I consiglieri delegati decadono allo scioglimento del consiglio o all’entrata in carica del nuovo presidente.

6. Gli atti di cui ai commi 4 e 5 sono adottati dal presidente e comunicati al consiglio provinciale nella prima seduta utile.

7. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente:

- a) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al vicepresidente e ai consiglieri;
- b) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente e concordano le pubbliche dichiarazioni che impegnano l'indirizzo dell'amministrazione;

8. Entro sei mesi dalla proclamazione, il presidente presenta al consiglio provinciale le linee programmatiche del suo mandato; entro trenta giorni dalla presentazione il consiglio approva le linee programmatiche, anche introducendo integrazioni e/o modifiche.

9. Gli atti amministrativi di competenza del presidente assumono la denominazione di "decreto", fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge o regolamento.

10. Tutti i decreti del presidente sono pubblicati all’albo dell’Ente per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; tali atti sono immediatamente eseguibili.

Art. 10 – Le attribuzioni del Consiglio provinciale

1. Il consiglio provinciale, composto dal presidente della provincia e da dieci componenti, è l’organo di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa della Provincia ed esercita le competenze previste dalla legge e dal presente statuto.

2. Spetta al Consiglio provinciale:

- a) proporre lo statuto dell’ente all’assemblea dei sindaci per l'adozione;
- b) approvare i regolamenti per la disciplina delle funzioni di competenza dell'ente, nonché, su proposta del presidente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) approvare le linee programmatiche del mandato amministrativo proposte dal presidente;
- d) approvare gli atti generali di pianificazione e programmazione, i piani territoriali ed urbanistici, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i rendiconti di gestione. Le variazioni di bilancio approvate dal Consiglio Provinciale

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

verranno comunicate all’Assemblea dei Sindaci nella prima seduta utile;
e) approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio, nonché le aperture di credito e l’emissione di prestiti obbligazionari. Spetta comunque al consiglio approvare la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione di prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;

f) deliberare sugli acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente negli atti di programmazione già approvati o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del presidente, del segretario o dei dirigenti;

g) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite;

h) deliberare sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché sulla nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

i) deliberare sull’organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione della Provincia a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

l) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi di legge;

m) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

n) ratificare le variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dal presidente della provincia.

3. Il consiglio provinciale è organo dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tale fine il presidente. Il regolamento disciplina le forme di garanzia e partecipazione assicurate a tutti i suoi membri. All’attività del consiglio, per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge previste per i consigli comunali.

Art. 11 – I consiglieri provinciali

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

1. I consiglieri provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità provinciale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri provinciali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. I consiglieri provinciali hanno diritto:

a) di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato;

b) di chiedere la convocazione del consiglio provinciale, nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del consiglio medesimo che il presidente deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile;

c) di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni oggetto di competenza deliberativa del consiglio provinciale;

d) di presentare interrogazioni e interpellanze, alle quali, secondo le previsioni del regolamento consiliare, deve essere data sollecitamente, e comunque entro trenta giorni, risposta scritta o risposta verbale in aula o in commissione;

e) di presentare mozioni su argomenti attinenti alle competenze del consiglio che saranno iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile.

4. Il regolamento del consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

5. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio; la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, è causa di decadenza dalla carica. La decadenza può essere richiesta da ciascun consigliere e viene dichiarata dal consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

6. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

7. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al consiglio provinciale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, entro e non oltre dieci giorni, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

quale risulta dal protocollo.

Art. 12 – I Gruppi consiliari

1. Il regolamento del consiglio può prevedere l'istituzione di gruppi e commissioni, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.

Art. 13 – Le adunanze del Consiglio provinciale

1. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente, da effettuarsi con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento, privilegiando il ricorso a strumenti telematici.

2. Il presidente dispone l'ordine del giorno delle sedute consiliari.

3. Le sedute del consiglio si svolgono presso la sede legale della Provincia. Il presidente, per particolari esigenze, può convocare il consiglio in un diverso luogo di riunione, all'interno del territorio della provincia.

4. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui il regolamento del consiglio ne preveda la segretezza.

5. Il regolamento disciplina le norme da osservare per la validità delle sedute e delle singole deliberazioni, per la stesura dei verbali e le modalità di partecipazione dei cittadini. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati, tra i quali è da comprendere il presidente. Nelle ipotesi e con le modalità previste dal regolamento, a seguito di seduta deserta, il consiglio si riunisce, in seconda convocazione. In tal caso, la seduta è valida con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri, escluso il presidente, e l'organo può deliberare solo sulle proposte comprese nell'ordine del giorno della seduta dichiarata deserta.

6. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni del consiglio e cura la redazione del verbale, consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

7. In occasione delle sedute del consiglio, sono esposte all'esterno della sede dell'adunanza la bandiera nazionale, quella dell'Unione europea, quella della Regione Piemonte e il gonfalone della Provincia.

Art. 14 - Iniziativa delle deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del consiglio, spetta:

- a) al presidente;
- b) a ciascun consigliere provinciale;
- c) all'assemblea dei sindaci;

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

d) a uno o più consigli comunali o consigli di unioni dei comuni, ovvero di unioni montane dei comuni;

e) ad almeno 500 Cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia.

2. Gli schemi del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione sono proposti al consiglio dal presidente per l'adozione preliminare e per la successiva trasmissione all'assemblea dei sindaci, tenuta ad esprimere il parere di competenza.

3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di adeguata assistenza tecnica ai fini della redazione del testo da parte degli uffici e del rilascio dei pareri richiesti.

Art. 15 - Nomine e designazioni

1. Il consiglio provinciale, entro 20 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, stabilisce gli indirizzi, sulla base dei quali il presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della amministrazione presso enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo.

2. Gli indirizzi specificano le indicazioni ed i criteri necessari a definire, per le nomine, le modalità di pubblicazione, le caratteristiche ed i requisiti che devono possedere i candidati per consentire la migliore rappresentanza degli interessi della Provincia e raggiungere gli obiettivi che si intende far perseguire all'ente strumentale, nonché le cause di incompatibilità ed i motivi che possono configurare la revoca degli incarichi stessi, ivi compresa l'inosservanza degli indirizzi.

3. I rappresentanti dell'ente riferiscono e rispondono al presidente e, su richiesta, al consiglio provinciale sull'attività compiuta nelle modalità previste nel regolamento.

4. Nelle nomine e nelle designazioni sono, di norma, assicurate le pari opportunità e, per le nomine di competenza del consiglio, il diritto di rappresentanza della minoranza.

Art. 16 – Le attribuzioni dell’Assemblea dei Sindaci

1. L'assemblea dei sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nella Provincia, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello statuto e delle modifiche statutarie. In caso di assenza o impedimento del Sindaco,

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

all’Assemblea può partecipare il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale appositamente delegato.

2. Alle sedute dell’assemblea dei sindaci partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti delle unioni dei comuni e delle unioni montane dei comuni della Provincia e i consiglieri provinciali.

3. L’assemblea esprime il parere sugli schemi di bilancio adottati dal consiglio provinciale.

4. L’assemblea dei sindaci svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del presidente o del consiglio.

5. L’assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della Provincia, che dispone l’ordine del giorno dei lavori dell’adunanza. Il presidente è tenuto a convocare l’assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei sindaci, inserendo all’ordine del giorno la questione richiesta.

6. L’assemblea dei sindaci è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

7. Il funzionamento dell’assemblea dei sindaci è disciplinato, fino alla approvazione di uno specifico regolamento, dalle norme contenute nel regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale, per quanto applicabile. L’assemblea si avvale di una struttura di supporto messa a disposizione nell’ambito degli uffici del consiglio.

8. Il segretario generale della Provincia partecipa alle riunioni dell’assemblea e cura la redazione del verbale, consistente nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E I COMUNI

Art. 17 - Forme di collaborazione tra Provincia e Comuni

1. La Provincia può stipulare accordi, intese e altre forme di cooperazione e collaborazione con i comuni della circoscrizione territoriale e con le loro unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell’esercizio delle rispettive funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal consiglio, su proposta del presidente.

Art. 18 - Revoca di accordi, intese e altre forme di collaborazione

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

1. Gli accordi, le intese e le altre forme di collaborazione tra provincia e comuni o unioni di comuni possono essere revocati, su proposta dal presidente, con deliberazione del consiglio:

- a) nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti;
- b) per esaurimento dello scopo;
- c) a seguito di presa d’atto della volontà manifestata in tal senso, da parte dei comuni o unioni di comuni interessati;
- d) quando non risultino realizzati adeguati risultati sul piano dell’economicità, dell’efficacia o dell’efficienza dell’azione intrapresa o si riscontri il venir meno delle condizioni necessarie per il loro conseguimento.

2. Prima di presentare la proposta di revoca, il presidente comunica agli enti interessati i motivi che inducono alla ipotesi di revoca, al fine di acquisire le loro valutazioni, che devono essere comunque formulate entro 20 giorni dalla comunicazione. Le valutazioni pervenute nel termine sono trasmesse, insieme alla proposta del presidente, al consiglio provinciale.

**Art. 19 - Cooperazione in materia di
gestione e valorizzazione delle risorse umane**

1. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l’efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle professionalità del personale dipendente.

2. In particolare la Provincia può curare, nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

- a) la formazione e l’aggiornamento professionale del personale;
- b) il reclutamento del personale;
- c) specifici adempimenti organizzativi per la gestione dei rapporti di lavoro, compreso il servizio di pagamento delle retribuzioni;
- d) l’assistenza legale in materia di rapporti di lavoro e la consulenza in materia di procedimenti disciplinari.

3. La Provincia, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove lo sviluppo della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale ed offre comunque l’assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle unioni di comuni in materia di relazioni sindacali.

**Art. 20 - Cooperazione in materia di prevenzione della corruzione e
promozione della trasparenza**

1. La Provincia può curare nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni che aderiscano a specifiche convenzioni:

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

- a) l’elaborazione di azioni comuni di prevenzione della corruzione, che potranno essere integrato con specifiche disposizioni dai singoli enti;
- b) l’elaborazione di azioni comuni per la trasparenza, con particolare riferimento alla pubblicazione di dati e informazioni sulla sezione “amministrazione trasparente” dei siti istituzionali;
- c) l’elaborazione del codice di comportamento del personale.

Art. 21 - Cooperazione in materia appalti pubblici e di gestione di reti e servizi informatici

1. La Provincia, previa convenzione, può assumere nell’interesse dei comuni e delle unioni di comuni le funzioni di stazione unica appaltante in materia di appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

2. La Provincia offre comunque ai comuni e alle unioni di comuni assistenza tecnica e amministrativa in materia di appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi, anche attraverso la formazione del personale, l’elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

3. La Provincia promuove il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e digitalizzazione, con specifico riferimento allo sviluppo delle reti a banda larga, all’integrazione delle banche dati, alla gestione coordinata dei siti istituzionali, all’offerta di servizi agli enti, ai cittadini e alle imprese, alla gestione e conservazione degli archivi su supporto informatico.

Art. 22 - Conferimento di funzioni della Provincia ai Comuni

1. La Provincia, con deliberazione del consiglio, può conferire la titolarità e l’esercizio di propri servizi e/o funzioni a comuni singoli ovvero a unioni di comuni compresi nella circoscrizione territoriale.

2. All’attuazione della delibera consiliare provvede il presidente tramite la stipula di idonea convenzione tra la Provincia e i comuni o le unioni di comuni interessati. La convenzione stabilisce le modalità, condizioni e vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.

3. Nella delibera del consiglio e nella convenzione attuativa possono essere specificati gli eventuali poteri che la Provincia mantiene al fine di coordinare e vigilare sull’esercizio da parte di comuni delle funzioni e dei servizi trasferiti, e le condizioni al verificarsi delle quali la provincia si riserva di riacquisire gli stessi, nonché gli eventuali limiti di tempo relativi alla durata del trasferimento.

4. Nella delibera di trasferimento e nella convenzione attuativa possono essere indicati gli obblighi che la Provincia assume verso i comuni o

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

le associazioni di comuni destinatari dei trasferimenti e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte della provincia nell’esecuzione degli obblighi assunti.

5. Del contenuto delle delibere e delle convenzioni attuative è data in ogni caso notizia anche all’assemblea dei sindaci.

Art. 23 – Utilizzazione del personale e degli uffici dei Comuni e della Provincia mediante convenzione per finalità di interesse pubblico

1. Previa deliberazione del consiglio, la Provincia può avvalersi di personale, uffici o servizi dei comuni compresi nella circoscrizione territoriale, al fine di esercitare in forma congiunta con gli stessi funzioni dei due livelli di governo, mediante l’organizzazione di uffici comuni.

2. Alle deliberazioni adottate ai sensi del comma precedente è data attuazione attraverso apposite convenzioni con i comuni interessati o le loro unioni, stipulate dal presidente.

3. La convenzione individua la “amministrazione capofila” presso la cui sede opererà l’ufficio, e definisce:

- la durata e i compiti dell’ufficio;
- le modalità di assegnazione del personale;
- le modalità di conferimento dell’incarico di responsabile dell’ufficio;
- i rapporti finanziari e contabili tra le amministrazioni coinvolte;
- le modalità di monitoraggio e di rendiconto delle attività svolte dall’ufficio.

4. Con le stesse forme e modalità i Comuni e le Unioni di Comuni possono avvalersi di personale e uffici della Provincia”.

Art. 24 - Accordi tra Provincia e Comuni esterni al territorio provinciale

1. La Provincia può stipulare accordi e convenzioni con comuni, singoli o associati, o altri enti esterni al suo territorio, con le modalità previste nei precedenti articoli, al fine della gestione integrata di servizi pubblici di comune interesse o comunque connessi e integrati.

2. Può, inoltre, adottare strumenti giuridici e procedure finalizzati a garantire forme di coordinamento tra le attività e le modalità di esercizio delle funzioni di competenza della provincia e degli enti confinanti.

3. Ove la natura del servizio o della prestazione lo consentano, tali accordi possono prevedere anche il reciproco avvalimento degli uffici, o forme di delega finalizzate a massimizzare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.

4. Agli accordi tra la provincia e comuni singoli o associati esterni al suo territorio possono partecipare, su iniziativa del presidente o su loro

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

richiesta, anche comuni singoli o associati interni al territorio provinciale.

Art. 25 - Formazione e revoca degli accordi

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all’articolo precedente sono approvati dal consiglio, su proposta del presidente e possono essere revocati nei casi e secondo le modalità previste all’articolo 18 del presente statuto.

Art. 26 - Vigilanza e controllo sull’attuazione degli accordi

1. Spetta al presidente vigilare e controllare che l’attuazione degli accordi e delle intese stipulate ai sensi del presente titolo, nonché di quelli intercorrenti tra la provincia e ogni altro ente, siano attuati nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e del contenuto degli obblighi assunti.

2. Al fine di consentire la piena attuazione di quanto previsto dal comma precedente, le delibere e le convenzioni conseguenti, aventi ad oggetto accordi, intese, e altre forme di collaborazione tra provincia, comuni ed altri enti, devono prevedere l’accesso del presidente e dei soggetti da lui incaricati a ogni atto, documento, struttura organizzativa e di servizio il cui contenuto o la cui attività sia rilevante al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA

Art. 27 - Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, anche attraverso l’apposito sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.

2. In conformità alla legislazione in vigore e al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dei documenti e delle informazioni, la Provincia adotta un regolamento sulla trasparenza che contiene anche le regole e le procedure per garantire i diritti dei cittadini alla conoscibilità di atti e documenti.

3. Con motivato decreto adottato in attuazione delle leggi o dei regolamenti, il presidente può inibire temporaneamente l’esibizione di documenti o la diffusione di informazioni, dando tempestivamente notizia delle decisioni prese al consiglio.

4. La Provincia assicura l’accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e la partecipazione dei cittadini al procedimento

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

amministrativo, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 28 - Attività di comunicazione

1. La Provincia assicura la più adeguata informazione sulle proprie attività e l'accesso ai suoi uffici, servizi e prestazioni, anche attraverso l'organizzazione di un idoneo sistema di uffici per le relazioni con il pubblico istituito presso la sede centrale e articolato con proprie strutture, anche in forma decentrata.

2. L'accesso dei cittadini agli uffici per le relazioni con il pubblico può avvenire anche attraverso i servizi in rete e mediante numeri verdi qualora appositamente attivati.

3. Nella propria attività di informazione, la Provincia adegua i mezzi adottati e le modalità comunicative anche in forme differenziate, tenendo conto dei destinatari con particolare riguardo agli anziani e ai disabili, e delle caratteristiche specifiche delle sue diverse aree territoriali.

4. La Provincia assicura un particolare impegno nell'informazione nei confronti delle strutture turistiche e di ogni iniziativa culturale e promozionale finalizzata a favorire i rapporti della propria comunità con altre popolazioni e altri ambiti territoriali italiani e stranieri.

5. Nel promuovere la propria attività comunicativa, la Provincia assicura il coordinamento e il coinvolgimento dei comuni singoli e associati, sviluppando anche attività coordinate e partecipate di informazione e comunicazione sulle iniziative e attività fieristiche, turistiche e museali del territorio provinciale.

6. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'ente locale e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, è istituito un servizio dedicato all'informazione e comunicazione da e con i Cittadini.

7. Nel bilancio preventivo annuale può essere previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i Cittadini. Il presidente, con apposita relazione, motiva obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione - interni ed esterni - che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.

8. Ogni deliberazione, che abbia comunque influenza diretta sui comportamenti attivi o passivi dei cittadini, o di loro categorie, deve contenere una specifica ed idonea previsione di spesa per consentire una puntuale e capillare informazione circa il contenuto dell'atto, indipendentemente da quanto già disposto dalle leggi vigenti rispetto ai diritti di accesso ed alla pubblicità degli atti.

Art. 29 - Obblighi di trasparenza degli organi della Provincia

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

1. Il presidente, il vice presidente e i consiglieri provinciali assicurano, in conformità con la legislazione vigente, la più ampia informazione sulle loro attività, sul loro stato patrimoniale, sugli emolumenti a qualunque titolo percepiti e sulle attività svolte.

2. Il regolamento detta le regole da applicare ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente.

3. Il regolamento disciplina altresì i modi e le forme e i limiti coi quali i cittadini, singoli o associati, possono chiedere informazioni ulteriori sull'attività politica e amministrativa degli organi provinciali.

Art. 30 - Partecipazione e democrazia in rete

1. La Provincia informa la sua attività al principio del massimo coinvolgimento e della più ampia consultazione dei comuni, singoli o associati e delle comunità ricomprese nel suo territorio.

2. La Provincia, con deliberazione del consiglio, può attivare la consultazione preventiva di particolari categorie di Cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato. Tali forme devono, comunque, garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di esclusiva competenza della Provincia.

4. L'apposito regolamento sulla partecipazione, adottato dal consiglio, definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni, nonché i criteri di valutazione e di utilizzo dei relativi risultati.

5. L'esito delle suddette consultazioni non può mai essere vincolante per l'amministrazione della Provincia.

6. La Provincia, con il regolamento sulla partecipazione, disciplina l'istituto del "referendum".

7. Il "referendum" può essere consultivo o abrogativo di atti e provvedimenti di carattere generale.

8. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) revisione e modifiche dello statuto della provincia;
- b) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale;
- c) designazione e nomina di rappresentanti;
- d) tributi locali, contributi, tariffe;

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

e) bilancio della provincia;

f) materie che siano state oggetto di referendum nell'ultimo quinquennio.

9. Non possono comunque essere oggetto di referendum gli atti conclusivi dei procedimenti avviati, svolti e definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o quando sono stati utilizzati gli altri strumenti di consultazione previsti dallo statuto.

10. In ordine all'ammissibilità del referendum deve pronunciarsi un collegio di esperti nominato dal presidente secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento.

11. L'esito del referendum è valido se alla votazione ha partecipato un terzo degli elettori chiamati.

12. Le norme di attuazione dell'istituto del referendum sono stabilite in apposito regolamento.

13. Le consultazioni e i referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali previste dalla legge.

Art. 30-bis – Consiglio Provinciale delle Ragazze e dei Ragazzi del Biellese

La Provincia di Biella promuove la partecipazione attiva delle giovani generazioni alla vita istituzionale e democratica del territorio attraverso l'istituzione del Consiglio Provinciale delle Ragazze e dei Ragazzi del Biellese, mediante la previsione di apposito Regolamento.

Art. 31 - L'accesso alla rete come diritto individuale riconosciuto e tutelato dalla Provincia

1. La Provincia, riconoscendo l'accesso alla rete come un diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica, si impegna a:

a) assumere ogni iniziativa utile ad assicurare il superamento di qualunque forma di limitazione all'accesso alla rete in ogni parte del suo territorio;

b) promuovere ogni iniziativa finalizzata a aumentare la capacità della trasmissione dati e l'accesso alla rete con le modalità consentite dalla tecnologia, implementando la diffusione della banda larga, la connessione a distanza e l'uso della telefonia mobile;

c) garantire, per quanto di sua competenza, il massimo di sicurezza della rete, anche con riferimento e alle modalità di conservazione e di accesso ai dati e di accesso;

d) promuovere e sostenere ogni iniziativa sul suo territorio rivolta a assicurare un alto livello di utilizzazione della rete nell'ambito dei servizi sanitari, sociali, educativi, di trasporto e in ogni altra forma di attività,

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

pubblica e privata, di interesse generale.

2. Al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, la Provincia assicura e promuove ogni iniziativa e ogni forma di coordinamento con la Regione, i comuni singoli e associati e le organizzazioni, imprese, realtà economiche e produttive dell’area.

3. La Provincia assicura il massimo coinvolgimento dell’università, delle scuole, degli enti, delle strutture di ricerca, delle forme associative e delle comunità organizzate competenti rispetto alla tecnologia e ai servizi propri della rete al fine di garantire che ogni iniziativa da essa assunta corrisponda alle migliori competenze e conoscenze disponibili nel settore.

Art. 32 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. La partecipazione dei cittadini interessati ai procedimenti amministrativi è assicurata dalle norme stabilite dalla legge, da quelle previste dal presente statuto e da quelle contenute nel regolamento.

2. Il regolamento individua, per ciascun tipo di procedimento:

- a) il termine entro cui esso deve concludersi, stabilito valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e per l'emanazione del provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti;
- b) l'ufficio responsabile.

3. Il segretario generale o i dirigenti, in relazione alla loro competenza, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità e nei confronti dei soggetti previsti dalla legge.

4. Tali soggetti hanno diritto di prendere visione degli atti dei procedimenti, nonché di presentare, prima dell'adozione del provvedimento finale, memorie scritte e documenti che devono essere obbligatoriamente valutati, se pertinenti all'oggetto del procedimento.

5. Gli accordi con gli interessati, in accoglimento di osservazioni e proposte, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, sono stipulati dal presidente o dal segretario generale o dal dirigente in relazione alla loro competenza.

6. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, tali accordi sostituiscono i provvedimenti finali, essi sono adottati dal presidente o dal segretario o dai dirigenti in relazione alla loro competenza.

TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

Art. 33 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Gli uffici e i servizi della provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento, nel rispetto dei criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione della professionalità del personale, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

2. In particolare:

a) gli uffici e i servizi sono organizzati in settori, per lo svolgimento di compiti e attività concernenti materie omogenee, e in unità di progetto, per compiti di particolare rilevanza limitati nel tempo; il regolamento individua i settori e le modalità di istituzione delle unità di progetto; il personale provinciale viene assegnato ai settori con l’atto di approvazione del piano esecutivo di gestione; l’organizzazione interna ai settori e alle unità di progetto è di competenza del rispettivo dirigente, nel rispetto delle direttive del presidente e del segretario generale;

b) nelle zone omogenee di cui all’articolo 3 del presente statuto possono essere istituiti uffici decentrati polifunzionali per facilitare l’accesso ai servizi resi dalla Provincia da parte dei cittadini, delle imprese, degli enti locali e delle altre formazioni sociali;

c) compiti e obiettivi misurabili e scadenziati nel tempo di ciascun settore e unità di progetto sono definiti annualmente nel piano esecutivo di gestione approvato dal presidente;

d) il regolamento disciplina l’organizzazione del sistema dei controlli interni.

3. La Provincia si può avvalere di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, assicurando la piena trasparenza sugli incarichi conferiti, sulle modalità di scelta dei professionisti, sui compensi erogati e sui risultati raggiunti.

4. Il regolamento stabilisce le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione con il presidente.

Art. 34 – Organi di direzione amministrativa della Provincia

1. Sono organi di direzione amministrativa della Provincia il segretario generale, il direttore generale, se nominato, e i dirigenti, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale, ai sensi delle norme di legge e di cui al presente statuto e tenuto conto di quanto previsto nei regolamenti.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

2. Gli organi di direzione amministrativa adottano gli atti e i provvedimenti e svolgono tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per il perseguimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi definiti dagli organi di direzione politica dell'ente, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, da esercitarsi con le modalità stabilite nei regolamenti.

3. Essi concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di competenza del consiglio e del presidente, ed assicurano l'esercizio dell'attività di verifica, da parte di tali organi, della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi, agli obiettivi e ai programmi.

Art. 35 – Incarichi amministrativi di vertice

1. Il presidente nomina il segretario generale della Provincia, individuandolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. La durata dell'incarico coincide con il mandato del presidente. A conclusione del mandato, il segretario generale continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro segretario. L'incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d'ufficio con provvedimento motivato del presidente, previa deliberazione del consiglio.

2. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi del successivo comma 4 il presidente della provincia abbia nominato il direttore generale; partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio provinciale e dell'assemblea dei sindaci e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi del personale appositamente incaricato, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Provincia, può rogare i contratti nell'interesse della Provincia e svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferiti dal presidente.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con cui può essere conferito l'incarico di vice segretario generale.

4. Il presidente, previa deliberazione del consiglio, può nominare il direttore generale, conferendo l'incarico al segretario generale ovvero ad altra persona di comprovata competenza ed esperienza, assunta con contratto a termine di durata pari al mandato del presidente secondo i criteri stabiliti dal regolamento, fermi i requisiti per la nomina a dirigente della pubblica amministrazione. L'incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del presidente.

5. Il direttore generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

provinciali.

6. Il regolamento disciplina il funzionamento e i compiti del comitato di direzione, presieduto dal direttore generale, nonché la composizione dello stesso, in coerenza con la struttura organizzativa dell'Ente. Il segretario generale partecipa di diritto alle riunioni del comitato di direzione e lo presiede in mancanza di un direttore generale.

7. Il direttore generale o, se questo non sia nominato, il segretario generale, esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone immediatamente al presidente.

Art. 36 – Dirigenti provinciali

1. La Provincia si può avvalere di dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero di dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, nei limiti stabiliti dalla legge, per lo svolgimento di compiti che non possono essere adeguatamente assolti con i dirigenti già in organico.

2. Previo assolvimento degli oneri di pubblicità previsti dalla legge, il presidente provvede, con proprio atto, su proposta scritta e motivata del direttore generale o, se questo non sia nominato, del segretario generale, ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione alla valutazione dei risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione.

3. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce:

- a) gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- b) l'articolazione della macro struttura organizzativa, in coerenza con gli indirizzi della programmazione strategica dell'ente;
- c) le competenze attribuite ai dirigenti.

4. Anche indipendentemente dall'attribuzione di un incarico di direzione di una unità organizzativa, i dirigenti possono essere assegnati a funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o a incarichi di staff.

5. L'ente si dota di un organismo di valutazione della performance, definendone con regolamento composizione e compiti anche ulteriori rispetto a quelli direttamente attinenti al sistema ed al processo di valutazione. In tutti i casi in cui ciò non contrasti con norme imperative, tale organismo è presieduto dal direttore generale o, se questo non sia nominato, dal segretario generale.

6. Il presidente provvede, su proposta dell'organismo di cui al comma precedente, alla graduazione delle funzioni, del trattamento economico accessorio e delle responsabilità dei singoli incarichi dirigenziali, nonché alla valutazione dei dirigenti.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

Art. 37 - Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabile di servizio o d'ufficio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può anche essere effettuata, con le modalità di cui all'art. 110 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, a tempo determinato, con riferimento al contratto dei dipendenti dell'ente, ovvero, eccezionalmente, con contratto di diritto privato, di durata massima pari al mandato del presidente, stipulato con soggetti in possesso degli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e scelti sulla base di *curricula* che ne comprovino l'elevata professionalità.

2. Nel rispetto dei presupposti e dei limiti derivanti dalle leggi di finanza pubblica, i posti ricoperti con tali modalità non possono, in ogni caso, eccedere la percentuale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato stabilita dalla legge.

3. Nel rispetto dei principi e criteri di legge, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica e nel rispetto della percentuale massima fissata dalla legge in rapporto alla dotazione stessa, per lo svolgimento di compiti che non possano essere adeguatamente assolti dal personale già in organico.

Art. 38 - Atti degli organi di direzione amministrativa

1. Gli atti di natura amministrativa sono adottati secondo le tipologie e nel rispetto dell'iter definiti dalla regolamentazione interna dell'ente e sono trasmessi all'unità organizzativa preposta alla loro raccolta e pubblicazione.

2. Gli atti aventi rilevanza contabile assunti dal dirigente competente diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del dirigente responsabile dei servizi finanziari.

3. I regolamenti prevedono, in conformità alle disposizioni di legge concernenti competenze ed attribuzioni degli organi, che atti di mera esecuzione e di liquidazione siano adottati da dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale e che i dirigenti deleghino parte delle proprie competenze a dipendenti che non rivestano qualifica dirigenziale, in considerazione del fatto che la delega, consente al personale delegato un'importante crescita professionale e permette nel contempo alla dirigenza una maggiore attenzione alle funzioni strategiche per l'ente.

4. Nel rispetto delle leggi e del sistema di relazioni sindacali, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici ed alla gestione delle risorse umane, nonché le misure inerenti la gestione dei rapporti individuali di lavoro sono

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

assunti con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro e sono denominati "provvedimenti organizzativi".

Art. 39 - Funzione e responsabilità dirigenziali

1. La funzione dirigenziale si estrinseca nell'esercizio dell'attività gestionale e del potere di organizzazione in modo adeguato alle esigenze espresse negli atti di indirizzo degli organi di direzione politica. Ai dirigenti è affidato il compito di utilizzare in modo integrato le risorse loro affidate, per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. I dirigenti promuovono altresì l'adeguamento dell'organizzazione e delle procedure, motivano le risorse umane e sono tenuti alla tempestiva rappresentazione delle eventuali criticità ed esigenze operative. Essi sono tenuti a vigilare sul rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi erogati e sono responsabili del risultato dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti. Sono altresì responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione e della sicurezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a loro disposizione.

2. I dirigenti sono altresì soggetti alla responsabilità penale, civile, disciplinare e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti.

3. In caso di incompatibilità ambientale del dirigente, ovvero di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero in caso di inosservanza delle direttive o mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso il sistema di valutazione, previa contestazione al dirigente non può essere rinnovato, alla scadenza, lo stesso incarico. In relazione alla gravità dei casi, nel rispetto del principio del contraddittorio, il presidente può revocare l'incarico anticipatamente rispetto alla scadenza collocando il dirigente a disposizione.

4. La colpevole violazione del dovere di vigilanza di cui al comma 1, accertata secondo le procedure di legge e dei contratti collettivi, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato per una quota fino all'ottanta per cento in relazione alla gravità della violazione medesima.

5. Il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dal presente statuto, le modalità per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti.

Art. 40 - Giusto procedimento

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

1. Sulle proposte di deliberazione del consiglio e sulle proposte di decreto del presidente, che non costituiscano meri atti di indirizzo, devono essere espressi il parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato, il parere in ordine alla regolarità contabile del dirigente dei servizi finanziari, qualora le stesse comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e il parere del segretario generale in ordine alla legittimità.

2. I pareri negativi, espressi da uno o più soggetti competenti al rilascio, devono essere motivati e non impediscono l'adozione del provvedimento, purché siano esplicitate le ragioni che conducono al contrario avviso l'organo di direzione politica, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.

3. Delle deliberazioni e dei decreti assunti nonostante i predetti pareri negativi deve darsi immediata comunicazione, a cura del segretario generale, al collegio dei revisori dei conti in relazione ai pareri di regolarità contabile ed all'organismo di valutazione in relazione ai pareri di regolarità tecnica; la disciplina del sistema dei controlli interni può stabilire ulteriori forme di verifica di tali atti.

4. Le modalità di effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge per gli atti, nonché per gli accordi sostitutivi dei provvedimenti, di competenza degli organi di direzione politica e degli organi di direzione amministrativa sono definite nei regolamenti.

Art. 41 - Assicurazione e tutela giudiziale degli organi

1. Il presidente e i consiglieri provinciali, unitamente al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ed ai dirigenti, vengono assicurati contro i rischi inerenti all'espletamento delle loro funzioni, nei limiti di legge.

2. La provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del presidente di un consigliere, ovvero del segretario generale o di altro dipendente, per fatti o atti connessi direttamente all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dall'assistito, amministratore e/o dipendente, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

Art. 42 - Processi di riorganizzazione

1. Presso la Provincia può essere istituito l'osservatorio sui processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni nel territorio provinciale, al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse professionali disponibili. L'osservatorio è presieduto dal presidente o suo delegato, ed è costituito da sei componenti, di cui tre eletti nel suo seno dall'assemblea dei sindaci e tre designati dalla organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. L'osservatorio:

- a) predispone la banca dati dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio provinciale, articolata per inquadramenti contrattuali, profili professionali, titolo di studio, anzianità di servizio ed altre specifiche esperienze professionali;
- b) cura il monitoraggio dei processi di mobilità tra le amministrazioni del territorio provinciale nonché da e verso altre pubbliche amministrazioni;
- c) cura in particolare il monitoraggio dei processi di riorganizzazione delle singole amministrazioni che comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processo di mobilità;
- d) propone iniziative di formazione per favorire il migliore inserimento lavorativo dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità;
- e) vigila sul rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali in materia di relazioni sindacali e di tutela del trattamento economico e giuridico dei dipendenti coinvolti nei processi di mobilità.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Modalità di approvazione delle modifiche allo statuto

1. In base alla legge, le modifiche al presente statuto vengono proposte dal consiglio provinciale e sono approvate dall'assemblea dei sindaci, con deliberazione adottata con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Art. 44 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

STATUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA
adottato dalla assemblea dei sindaci con atto n. 1 del
11/12/2014 - MODIFICATO CON DCP N. 27 DEL
07/09/2016 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 07/09/2016 - MODIFICATO CON DCP N. 22 DEL
06/07/2026 – ADOTTATO dall’assemblea dei sindaci con
DAS n. 7 del 06/07/2026

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Provincia.